

Il deputato Morosoli dovendo per affari urgentissimi di famiglia assentarsi da Torino, chiede un congedo di giorni quindici.

Il deputato Ruschi, dovendo per affari di famiglia assentarsi da Torino, chiede anch'egli un congedo di giorni quindici.

(Questi congedi sono accordati.)

Il deputato Brunetti scrive in data d'oggi che per cagione di malattia non può trovarsi alla Camera.

Il deputato Minghelli-Vaini scrive che per cagione di salute non potè trovarsi alla Camera quando si votò sull'abolizione della pena di morte, e che se si fosse trovato presente avrebbe risposto sì.

Il deputato Mosca scrive invece che se si fosse trovato presente alla votazione sull'abolizione della pena di morte, avrebbe dato il suo voto contrario alla proposta.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLE
PROVINCIE TOSCANE DEL CODICE PENALE, E PER
L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

Gli articoli del progetto furono tutti votati. Debbo però avvertire come la Commissione, secondo l'autorità che le dà l'articolo 52 del regolamento, ha presentate queste due leggiere modificazioni da portarsi agli articoli 3 e 4, onde coordinarle colle deliberazioni anteriori. Dove è detto: *Fino a nuove disposizioni nelle provincie toscane la pena dei lavori forzati a vita sarà, ecc.*, bisogna surrogare alle parole *dei lavori forzati a vita* le parole *della reclusione cellulare perpetua*; e ciò onde mettere in armonia questa parte con quanto si è deliberato all'articolo 2.

Poi dove nel successivo articolo 4 si è detto: « il Codice penale pubblicato in Toscana nel 20 giugno 1853, e il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno sono abrogati, » bisogna aggiungere: *e tutte le altre leggi e disposizioni sulla materia contemplate nel nuovo Codice.*

Debbo annunziare che è stato presentato dall'onorevole Crispi un articolo addizionale del tenore seguente:

« È stanziato nel bilancio del 1865 del Ministero dell'interno la somma di un milione di lire, da iscriversi sul bilancio del 1865, per la costruzione di un carcere pei condannati alla reclusione cellulare perpetua. »

Del resto ricorda la Camera come si abbia a deliberare tuttavia sopra due ordini del giorno, uno dell'onorevole Panattoni del tenore seguente:

« Il Governo del Re è invitato a completare gli studi già iniziati ed a presentare in una delle prossime Sessioni il progetto del nuovo Codice penale e del nuovo Codice di procedura penale. »

L'altro degli onorevoli deputati Bargoni e Poiti:

« La Camera invita il Ministero a provvedere, nell'occasione dell'unificazione legislativa, all'uniformità delle tariffe per le indennità e competenze dei periti assunti al servizio della giustizia penale, riformandole nel modo più conveniente e decoroso, e passa all'ordine del giorno. »

Sel'onorevole Panattoni intendesse di svolgere adesso il suo ordine del giorno ne ha facoltà.

PANATTONI. Io spero non ingannarmi, signori, ritenendo che il mio ordine del giorno abbia una opportunità tanto evidente da bastare poche parole per svolgerlo e sostenerlo.

Il Codice penale ora vigente era già stato sottoposto a revisione fin dal Ministero Ricasoli. Il guardasigilli Miglietti prese a studiare la materia penale, e preparò una riforma del Codice, la quale credo fosse persino presentata al Senato. Successivamente il Ministero Minghetti, e segnatamente l'onorevole guardasigilli Pisanelli, si occupò di una completa riforma, e così egualmente riassunse in esame la presente materia e preparò il primo libro del nuovo Codice penale. Quando si trattò di unificare il sistema legislativo, anche l'attuale onorevolissimo guardasigilli dichiarò che egli non proponeva l'estensione del Codice penale sardo alla Toscana, perocchè erano già sotto studio i progetti relativi; e riteneva che dovesse, pel regno d'Italia, presto rendersi completa la riforma delle leggi anche per le materie penali.

Ora il mio ordine del giorno si rannoda con cotesti antecedenti.

Poco mi occorre dire del Codice di procedura penale; poichè voi stessi, o signori, avete nel precedente schema di legge deliberato che nel Codice di procedura penale abbiano ad insinuarsi vari temperamenti che furono di già presagiti, e dei quali rese conto la Commissione che ne era incaricata.

Unicamente avvertirò che tra le materie, che meritano un esame profondo nel Codice di procedura penale, avviene una da cui molto dipende l'applicazione della legge penale: essa sta nel titolo relativo alla posizione della questione ed al modo con cui i giurati debbono adempiere il loro incarico.

Voi avete udito, o signori, quale peso, e meritamente, si dia all'incarico che la legge affida ai giurati.

Ora è una grave questione, che vuole essere esaminata da chi avrà la missione di compilare un Codice di procedura penale definitivo, il vedere dove giunga la missione dei giurati, dove cominci quella dei magistrati.

Evidentemente i primi Codici penali di procedura peccavano in questo: che essi stabilivano la posizione della questione sul delitto in un modo complesso.

La questione complessa nella materia penale è tal cosa che non esprime distintamente gli elementi materiali, morali e giuridici; essa inoltre vince la capacità dei giurati, ed anzi può sovente dar luogo a discrepanze e ad errori lamentabili.

Ma come mai la questione si scioglierà, affinchè i